

R.G. n. 6266/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al **R.G. n. 6266/2019**, vertente fra le parti:

Controparte_1 *Controparte_2* e *Controparte_3* - in proprio, quali socie della società estinta *Controparte_4* - rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Ruggiero e Angelo Michele Abbattista, presso il cui studio sito in Bitonto (Ba) alla via Giacomo Matteotti n. 135 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;

- parte attrice -

CONTRO

CP_5 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Caroli del Foro di Lecce, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Nicola Dammacco sito in Bari alla via Roberto da Bari n. 30, giusta mandato in atti;

- parte convenuta -

E

Controparte_6 in persona del Curatore e legale rappresentante *pro tempore*;

- parte convenuta contumace -

OGGETTO: assicurazione contro i danni.

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 26.01.2026 e nei rispettivi scritti difensivi.

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.

Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* depositato il 07.05.2019, *Controparte_4*, *Controparte_1*, *Controparte_2* e *Controparte_3* - in proprio, quali socie della *[...]* *Controparte_4* - convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, *CP_5* e la *Controparte_6*, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- *Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno, pari ad euro 336.599,14, da parte della Curatela Fallimentare “ CP_6 , in persona del Curatore Avv. CP_7 e della compagnia assicuratrice CP_5 in persona del legale rappresentante p.t., in solido fra loro; - Accertare e dichiarare l'inadempimento della Curatela Fallimentare “ CP_6 , in persona del Curatore Avv. CP_7 e della compagnia assicuratrice CP_5 in persona del legale rappresentante p.t., all'ottemperamento dei propri obblighi di pagamento nei confronti delle odierne ricorrenti siccome quantificato; - Per l'effetto, condannare, in solido fra loro, la [...] Controparte_8 , in persona del Curatore Avv. CP_7 e la compagnia assicuratrice CP_5 in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno, pari ad euro 336.599,14, in favore delle odierne ricorrenti; - In ogni caso, giusta lodo arbitrale irrituale del 05.02.2018, condannare la società CP_5 al risarcimento del danno, pari ad euro 336.599,14, in favore delle odierne ricorrenti; - con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.*

Le ricorrenti *Controparte_1* - già liquidatore della società *Controparte_4* *[...]* - nonché *Controparte_2* e *Controparte_3*, quali socie della medesima società, esponevano di essere proprietarie dell'immobile sito in Bitonto, S.P. 231 Km 5,900, censito al N.C.E.U. al foglio 50, particella 336, subalterni 3, 4, 5 e 6, già appartenente alla società *[...]* *Controparte_4*.

Le medesime rappresentavano che la società *Controparte_4* aveva stipulato con *CP_9* *[...]* (già *Controparte_10*) la polizza “Incendio ed altri danni ai beni” n. Y40770699-00, con decorrenza dal 31.07.2012 e valore assicurato pari a €. 2.564.000,00.

Parte dell'immobile era stata concessa in locazione alla società **CP_6** che vi svolgeva attività di produzione e commercializzazione di biancheria, corsetteria e camiceria; la conduttrice, al fine di garantire le obbligazioni assunte nei confronti del locatore e dei terzi, aveva stipulato con **CP_5** - in data 25.09.2013 - la polizza "Impresa Sicura" n. 73848750, assicurando il fabbricato locato per €. 1.650.000,00 a titolo di rischio locativo.

Deducevano le ricorrenti che, in data 21.08.2014, l'immobile era stato interessato da un incendio, prontamente denunciato sia dalla locatrice **Controparte_4** sia dalla conduttrice **CP_6** [...] alle rispettive compagnie assicuratrici, con conseguente apertura del sinistro.

In applicazione delle condizioni contrattuali (art. 16 della polizza **CP_9** e art. 13 della polizza Allianz), veniva avviata la procedura di valutazione del danno, con nomina del geom. **CP_11** [...] quale perito delle Compagnie assicuratrici e dell'ing. **Persona_1** quale perito della **Controparte_4** e della **CP_6** persistendo il dissenso tra i tecnici, il Presidente del Tribunale di Bari, con provvedimento del 28.10.2015, designava - quale terzo perito - l'avv. [...] **Per_2**, costituendo così il Collegio arbitrale.

All'esito delle operazioni peritali, in data 05.02.2018 veniva sottoscritto lodo arbitrale irrituale, con cui il Collegio determinava la stima del danno e la ripartizione degli indennizzi, quantificando: €. 336.599,14 in favore di **Controparte_4** a carico di **CP_5** €. 426.975,12 in favore di **Controparte_4** a carico di **Controparte_9** €. 324.078,22 in favore di **CP_6** a carico di **CP_5** il lodo componeva altresì ogni conflitto insorto tra le parti in ordine all'imputazione della responsabilità nella causazione del sinistro, valorizzando l'attestazione dei Vigili del Fuoco (prot. n. 25475, ing. **Per_3** e l'esito delle indagini penali, concluse con decreto di archiviazione per impossibilità di individuare l'autore del fatto.

Le ricorrenti evidenziavano che il debito delle Compagnie assicuratrici era stato già riconosciuto dalle stesse, anche in misura superiore rispetto a quella poi determinata dal Collegio arbitrale; nondimeno, nessun pagamento veniva effettuato in loro favore, sicché esse si vedevano costrette a ricorrere allo strumento monitorio ex art. 633 c.p.c., depositando - in data 21.02.2019 - ricorso per decreto ingiuntivo volto a ottenere la condanna di **CP_5** al pagamento di €. 336.599,14 e di **Controparte_9** al pagamento di €. 426.975,12.

Il Tribunale di Bari, con decreto ingiuntivo n. 1332/2019 (R.G. n. 3147/2019), emesso il 01.04.2019, ingiungeva alla sola **Controparte_9** il pagamento dell'importo di €. 426.975,12, oltre interessi e spese, rigettando invece la richiesta nei confronti di **CP_5** ritenendo insussistente la prova scritta dell'obbligazione indennitaria in capo a quest'ultima, vincolata contrattualmente nei confronti della sola **CP_6**

Le ricorrenti contestavano tale valutazione, assumendo che il contratto di locazione poneva obbligazioni in capo alla conduttrice CP_6 e che la polizza CP_5 “Impresa Sicura” era finalizzata a garantire le obbligazioni della conduttrice verso terzi, individuando come beneficiario dell’indennizzo il locatore, ossia le ricorrenti; evidenziavano inoltre che il lodo arbitrale irrituale del 05.02.2018 attribuiva ad CP_5 l’obbligo di indennizzare complessivamente €. 660.677,36, di cui €. 336.599,14 direttamente in favore delle ricorrenti.

Poiché CP_6 era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari n. 53 del 22.03.2018 (R.F. n. 52/2018), le ricorrenti individuavano la legittimazione passiva della Curatela fallimentare ai sensi dell’art. 43 L.F., trattandosi di rapporti patrimoniali; ritenevano altresì legittimo il ricorso al procedimento *ex art. 702 bis c.p.c.*, essendo la controversia fondata su documentazione idonea a consentire una trattazione sommaria.

Parte ricorrente, pertanto, formulava le conclusioni riportate in epigrafe, chiedendo l’accertamento del diritto all’indennizzo pari a €. 336.599,14, la dichiarazione dell’inadempimento della Curatela fallimentare CP_6 e di CP_5 e la condanna solidale delle convenute al pagamento dell’importo dovuto, oltre spese di lite.

Con decreto del 10.05.2019 veniva fissata l’udienza di comparizione per il 10.07.2019.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.06.2019, si costituiva in giudizio CP_5 la quale ricostruiva la dinamica del sinistro, contestava la quantificazione del danno, deduceva plurime violazioni delle condizioni generali di polizza e sollevava eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di inoperatività della garanzia.

La Compagnia di assicurazioni resistente esponeva che la società CP_6 aveva sottoscritto in data 25.09.2013, presso l’agenzia CP_5 di Bitonto, la polizza n. 73848750 denominata “Impresa Sicura”, avente ad oggetto il rischio incendio, con massimali pari a €. 200.000,00 per macchinari, €. 1.000.000,00 per merci a valore intero ed €. 1.500.000,00 per rischio locativo.

Precisava CP_5 che l’attività assicurata era esercitata nell’immobile concesso in locazione dalla Controparte_4 ove CP_6 svolgeva produzione di biancheria, corsetteria e camiceria.

Parte resistente riferiva che, nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2014, l’immobile era stato interessato da un incendio, denunciato ai Carabinieri di Bitonto dal legale rappresentante della CP_6 [...] il quale dichiarava di essersi recato nei locali nel pomeriggio precedente, di aver chiuso e inserito l’antifurto e di essere stato successivamente allertato sul proprio cellulare a causa dell’attivazione dell’allarme alle ore 2.30 del 21.08.2014, constatando la fuoriuscita di fumo e l’intervento *in loco* dei Vigili del Fuoco.

La Compagnia di assicurazioni resistente evidenziava che i Vigili del Fuoco non avevano riscontrato segni di effrazione alle porte di accesso; ricevuta la denuncia, la Compagnia conferiva incarico al perito geom. CP_11 che eseguiva rilievi fotografici e accertava che l'impianto elettrico presentava canaline metalliche cadute a terra e cavi tagliati all'uscita del quadro elettrico; quest'ultimo mostrava alcuni interruttori in posizione "spento" e altri in posizione "acceso"; il perito individuava almeno tre punti di innesco dell'incendio, collocati ai lati della porta d'ingresso e presso le colonne 6 e 7.

Riportava la resistente che il perito fiduciario della CP_6 ing. Per_1 aveva fornito una planimetria della collocazione delle merci, ma le fotografie mostravano la presenza di numerosi cartoni con all'interno poca merce finita, ubicati in prossimità dei punti di innesco; CP_5 contestava la quantificazione del danno alle merci, sostenendo che le immagini evidenziavano un locale privo di macchinari, con residui di attrezzature e/o mobilio, con sparute tracce di tessuti, modeste quantità di residui bruciati di materiale cartaceo.

La Compagnia di assicurazioni riferiva che il perito CP_11 era venuto a conoscenza dell'intimazione di sfratto per morosità notificata da Controparte_4 alla CP_6 - con liberazione dell'immobile fissata per il 21.09.2015 - e che CP_6 aveva nel frattempo realizzato un nuovo capannone di proprietà in Molfetta, ove risultavano trasferiti macchinari e merci; le fatture esibite dalla CP_6 indicavano come luogo di consegna la sede di Bitonto, senza menzione della sede di Molfetta.

CP_5 deduceva che il fabbricato presentava caratteristiche difformi da quelle dichiarate in polizza; in particolare, quanto alle strutture portanti del tetto, esse erano costituite da travi reticolari miste in acciaio e calcestruzzo, e quanto alla ricarica delle batterie dei carrelli elevatori, la medesima era effettuata all'interno del capannone e non in un locale compartimentato, in violazione dell'art. 10 delle condizioni generali di polizza.

La resistente richiamava inoltre l'art. 5 lett. a) delle condizioni generali, che escludeva l'indennizzo in caso di dolo del contraente, dell'assicurato o dei loro amministratori e familiari conviventi, assumendo che la prospettazione contenuta nella querela - relativa a una possibile simulazione del reato o tentativo di truffa - costituiva circostanza pregiudiziale da accertare; sottolineava che le indagini in sede penale erano state archiviate non già per insussistenza del fatto, ma perché non era stato possibile risalire all'autore del reato, lasciando emergere un'origine dolosa dell'incendio.

Parte resistente eccepiva il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti persone fisiche - non essendo le medesime titolari dell'immobile - e della stessa Controparte_4 sostenendo che il contratto assicurativo prevedeva che l'indennizzo spettasse esclusivamente all'assicurato e non a terzi

estranei, e che l'azione diretta del danneggiato non era ammessa al di fuori dell'ipotesi riferita alla responsabilità civile automobilistica.

CP_5 eccepiva, inoltre, l'inoperatività della garanzia rischio locativo, poiché essa presupponeva la responsabilità del conduttore ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., mentre - nel caso di specie - l'incendio era riconducibile a terzi non identificati, come rilevato dal P.M., con conseguente esclusione della responsabilità del locatario.

La resistente richiamava anche una precedente ingiunzione di pagamento n. 237/2016 per €. 102.400, oggetto di opposizione pendente davanti al Tribunale di Bari, eccependo la continenza tra le cause e asserendo che l'ammontare residuo dell'indennizzo richiesto si sarebbe ridotto a €. 224.199,14.

Pertanto, CP_5 concludeva chiedendo di: *"1) dichiarare il difetto di legittimazione della Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante. 2) In subordine, Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza ai sensi delle esposte condizioni generali di polizza. 3) Dichiarare la inoperatività per dolo del contraente e/o assicurato o legale rappresentante. 4) Dichiarare il difetto di legittimazione della Controparte_4 e degli altri ricorrenti. 5) In estremo subordine, in applicazione di specifica clausola contrattuale, ritenere il carattere doloso o di atto vandalico dell'evento, riducendo l'indennizzo al 70% del valore indicato con applicazione dell'ulteriore franchigia del 20% trattandosi di ipotesi di incendio doloso e, così ridurre il quantum a € 57.344 (70% di € 102.400,00 = € 71.680,00 – 20% = € 57.344,00). 6) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio".*

All'udienza del 10.07.2019 veniva dichiarata la contumacia della Curatela fallimentare CP_6 [...] non costituitasi in giudizio seppure regolarmente citata; veniva altresì disposto il mutamento del rito e la causa rinviata all'udienza del 19.11.2019 per i provvedimenti di cui all'art. 183 c.p.c..

Nelle more, interveniva l'estinzione d'ufficio - ai sensi dell'art. 2490 comma 6 c.c. - della società Controparte_4 .

Depositata le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il precedente Giudice disponeva l'acquisizione del verbale dei Carabinieri di Bitonto redatto in occasione dell'incendio, onerando la convenuta dell'incombente, e rinviava la causa all'udienza del 20.04.2021, riservando ogni ulteriore provvedimento istruttorio.

Fallito il tentativo delle parti di addivenire a una soluzione conciliativa, la causa veniva rinviata all'udienza dell'08.02.2024 per la precisazione delle conclusioni; dopo ulteriori rinvii per i medesimi incombeni dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.01.2026, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..

Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.

La presente controversia impone innanzitutto di soffermarsi sulla legittimazione attiva delle attrici, oggetto di specifica contestazione da parte della Compagnia di assicurazioni convenuta.

La summenzionata eccezione è infondata e va rigettata.

La società *Controparte_4* già proprietaria del cespite immobiliare danneggiato dal sinistro, è stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2490, comma 6, c.c.; ciò nondimeno, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la cancellazione non determina l'estinzione dei rapporti giuridici non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, ma ne comporta la successione automatica in capo ai soci, i quali subentrano pro quota nelle sopravvenienze attive e passive dell'ente estinto.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le note sentenze nn. 6070 e 6072 del 2013, hanno affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese produce un fenomeno successorio assimilabile alla successione a titolo universale, con trasferimento ai soci dei rapporti non definiti (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., nn. 6070-6072/2013); tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 8582/2018, che ha confermato la piena legittimazione dei soci ad agire per il recupero dei crediti già facenti capo alla società estinta (cfr. Cass. Civ., n. 8582/2018).

Nel caso di specie, le attrici hanno altresì formalizzato il suddetto subentro mediante l'atto notarile di ricognizione delle sopravvenienze attive del 01.10.2019, che ha consacrato la persistenza del diritto di credito verso *CP_5* e la sua titolarità in capo alle socie, ciascuna per la rispettiva quota di partecipazione.

Ne discende che le attrici sono pienamente legittimate a far valere il credito indennitario derivante dal sinistro del 21.08.2014, già riconosciuto in sede arbitrale irrituale.

Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da *CP_5* [...] la quale sostiene che il contratto di assicurazione "Impresa Sicura" n. 73848750 sarebbe operante esclusivamente nei confronti dell'assicurata *CP_6* e non del locatore.

L'impostazione di parte convenuta non è condivisibile.

La garanzia per rischio locativo, prevista dalla polizza, è strutturalmente finalizzata a tenere indenne il conduttore dalle obbligazioni risarcitorie verso il locatore derivanti dagli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., norme che disciplinano la responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento dell'immobile locato, anche in caso di incendio, salvo prova della non imputabilità dell'evento.

La funzione della garanzia è dunque quella di assicurare il patrimonio del locatore contro i danni subiti dall'immobile, attraverso l'indennizzo dovuto dall'assicuratore del conduttore.

Il lodo arbitrale irrituale del 05.02.2018 - sottoscritto anche dal perito nominato nell'interesse di CP_5 - ha definitivamente accertato che l'indennizzo dovuto per il danno al fabbricato deve essere corrisposto direttamente in favore delle attrici, quali proprietarie del cespite, individuando in capo ad CP_5 l'obbligo di versare l'importo di €. 336.599,14.

La succitata determinazione, frutto di una procedura arbitrale irrituale prevista contrattualmente e accettata dalle parti, vincola la Compagnia assicuratrice convenuta, la quale non può oggi rimettere in discussione la titolarità del credito né la destinazione dell'indennizzo.

Non merita accoglimento neppure la censura relativa alla presunta inoperatività della polizza per asserita natura dolosa dell'incendio.

Le condizioni generali di polizza prevedono l'esclusione dell'indennizzo solo quando il dolo sia imputabile al contraente, all'assicurato, ai loro rappresentanti legali, ai soci illimitatamente responsabili, agli amministratori o ai familiari conviventi.

Nel caso in esame, nessun elemento probatorio consente di ricondurre l'evento a una condotta dolosa di tali soggetti; i Vigili del Fuoco, intervenuti nell'immediatezza del sinistro, hanno escluso la presenza di segni di effrazione e non hanno formulato alcuna ipotesi di incendio doloso, mentre il procedimento penale si è concluso con decreto di archiviazione, avendo il GIP rilevato che, pur essendovi la prova del fatto denunciato, non vi fossero elementi per risalire all'individuazione degli autori del reato come precisato dal Pubblico Ministero nella propria richiesta.

I succitati rilievi - lungi dal suggerire una matrice dolosa - confermano l'assenza di elementi idonei a individuare un autore e, soprattutto, l'assenza di qualsiasi coinvolgimento del conduttore o del locatore; né può attribuirsi rilevanza alle mere supposizioni formulate dalla convenuta, prive di riscontri oggettivi e già superate dal lodo arbitrale, che ha escluso ogni causa di inoperatività della garanzia.

Infondata è anche la deduzione relativa alla presunta violazione delle condizioni di rischio di cui all'art. 10 delle condizioni generali di polizza.

Le difformità strutturali del fabbricato, evocate dalla convenuta, non risultano idonee a determinare l'inoperatività della garanzia, non essendo state considerate ostative dal Collegio arbitrale, che ha valutato compiutamente le caratteristiche dell'immobile e ha nondimeno riconosciuto l'indennizzabilità del sinistro.

La Compagnia assicuratrice, avendo partecipato alla procedura peritale e avendo sottoscritto il verbale conclusivo, non può oggi contestare elementi già esaminati e superati in sede arbitrale.

Non può trovare ingresso neppure la richiesta di applicazione della franchigia prevista per atti vandalici o dolosi, atteso che tale clausola presuppone l'accertamento della natura dolosa dell'incendio, accertamento che - come visto - è mancato.

La convenuta tenta di fondare tale pretesa su mere congetture, prive di riscontro probatorio e contraddette dalle risultanze ufficiali dei Vigili del Fuoco e dell'autorità giudiziaria penale.

In assenza di dolo imputabile ai soggetti indicati dalla polizza, la garanzia opera integralmente e l'indennizzo deve essere corrisposto nella misura determinata dal lodo arbitrale.

Quanto alla contestazione del *quantum debeatur*, fondata sul decreto ingiuntivo n. 237/2016, essa è priva di pregio.

Le attrici hanno dimostrato di essere del tutto estranee a tale iniziativa monitoria, avendo disconosciuto la procura apparentemente conferita all'avv. Stanzone mediante querela di falso e avendo chiesto la declaratoria di nullità del titolo monitorio e del relativo giudizio di opposizione.

Tale vicenda processuale, dunque, non può incidere sul presente giudizio né può essere utilizzata per ridurre l'indennizzo dovuto, che trova fondamento esclusivo nel lodo arbitrale irrituale del 05.02.2018.

Il credito vantato dalle attrici deve essere riconosciuto nella sua integrale misura di €. 336.599,14; su tale somma dovuti gli accessori di legge secondo i principi che governano la natura dell'indennizzo nelle assicurazioni contro i danni.

Invero, dottrina e giurisprudenza dominanti sono concordi nel qualificare l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore, nelle polizze dirette contro i danni (quali incendio, eventi atmosferici, alluvioni, terremoto, furto, ecc.), come debito di valore, in quanto volta a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dall'assicurato per effetto del sinistro.

La suddetta qualificazione comporta che la somma dovuta a titolo di indennizzo è suscettibile di adeguamento automatico dal momento del sinistro sino alla liquidazione, alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria, secondo un principio costantemente affermato dalla Suprema Corte (tra le altre, cfr. Cass. Civ., n. 661/1988; Cass. Civ., n. 9549/1994; Cass. Civ. n. 395/2007; Cass. Civ., n. 3268/2008).

Una volta che l'indennizzo sia stato determinato nel suo ammontare nominale - come avvenuto nel caso di specie con la liquidazione operata dal Collegio peritale irrituale - l'obbligazione indennitaria si trasforma in debito di valuta; da tale momento, la condotta del debitore rileva ai fini dell'applicazione degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 c.c., essendo il ritardo colpevole nell'adempimento fonte autonoma di responsabilità risarcitoria.

Ne deriva che, nella fattispecie *sub iudice*, l'indennizzo determinato dal lodo arbitrale irrituale deve essere riconosciuto nella sua integrale misura nominale, con applicazione degli interessi

compensativi per il periodo antecedente alla liquidazione e degli interessi moratori *ex art. 1224 c.c.* dalla data della formale costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo, essendo l'inadempimento dell'assicuratore protratto nel tempo e privo di giustificazione.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, deve essere accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti a ottenere da **CP_5** e dalla Curatela fallimentare **CP_6** in solido tra loro, il pagamento dell'indennizzo di €. 336.599,14, oltre rivalutazione monetaria, interessi compensativi e interessi moratori sino al saldo.

Quanto alle spese di lite, la soccombenza delle parti convenute impone la loro integrale rifusione in favore delle attrici ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri stabiliti dal D.M. n. 147/2022 riferiti allo scaglione corrispondente al valore della causa (da €. 260.001,00 a €. 520.000,00), con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **Controparte_1**, **Controparte_2** e **CP_3** [...], con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* depositato il 07.05.2019, nei confronti di **CP_5** e **CP_6** del Fallimento **Controparte_6**, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto:

a) ACCERTA e DICHIARA che le attrici - quali socie succedute *ex art. 2490*, comma 6, c.c. alla estinta **CP_4** **CP_4** - sono titolari del diritto di credito derivante dal sinistro del 21.08.2014 e consacrato nel lodo arbitrale irrituale del 05.02.2018;

b) ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento delle parti convenute, Curatela del Fallimento **CP_6** e **CP_5** agli obblighi indennitari derivanti dal contratto di assicurazione "Impresa Sicura" n. 73848750 e dal lodo arbitrale irrituale del 05.02.2018;

c) CONDANNA le parti convenute, Curatela del Fallimento **CP_6** e **CP_5** in solido tra loro, al pagamento - in favore delle attrici - della somma di €. 336.599,14, oltre rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino alla data della liquidazione arbitrale, interessi compensativi sul capitale rivalutato sino alla data della liquidazione arbitrale e interessi moratori *ex art. 1224 c.c.* dalla data della formale costituzione in mora sino all'integrale soddisfo;

2) CONDANNA le parti convenute, Curatela del Fallimento **CP_6** e **CP_5** in solido tra loro, al pagamento - in favore delle attrici - delle spese di lite, che si liquidano in

complessivi €. 12.046,00, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari.

Così deciso in Bari, il 12.07.2026.

Il Giudice
dott.ssa Simona Merra